



UNIONE EUROPEA

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020

ASSE I – PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE

Obiettivo specifico 1.4 “Aumento dell’incidenza di specializzazioni innovative in perimetri applicativi ad alta intensità di conoscenza”

Azione 1.4.1 “Sostegno alla creazione e al consolidamento di startup innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spinoff della ricerca”.

AVVISO PUBBLICO

per il sostegno alla creazione di microimprese innovative startup e spinoff della ricerca

1. Finalità e risorse

1.1 Finalità e obiettivi

1. Il presente Avviso è finalizzato all'attuazione dell'Azione 1.4.1 *“Sostegno alla creazione e al consolidamento di startup innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca”* del POR Calabria FESR 2014-2020.
2. Con il presente Avviso si intendono perseguire i seguenti obiettivi operativi:
 - a) diffondere la cultura d'impresa sul territorio regionale;
 - b) attivare un ciclo di formazione finalizzato alla definizione di un efficace piano di sviluppo aziendale;
 - c) sostenere la creazione di nuove imprese innovative e la realizzazione di piani di sviluppo aziendale;finalizzati, nel loro insieme, a **sostenere i processi di natalità imprenditoriale innovativa e la creazione di un ambiente favorevole alla costituzione di nuove imprese ad alto contenuto innovativo.**
3. Il presente Avviso prevede la concessione di incentivi, a valere sulle risorse dell'Azione 1.4.1 del Programma Operativo FESR 2014-2020, per il sostegno alla creazione di microimprese innovative (start up) e spin-off della ricerca. Gli incentivi sono concessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2013 *“de minimis”*.
4. Il sostegno e le agevolazioni previste dal presente Avviso sono finalizzati rispettivamente alla:
 - A. creazione di microimprese innovative ('startup') promosse da laureati;
 - B. creazione di spin-off della ricerca promosse da operatori della ricerca.
5. Gli interventi sono da mettere in relazione al progetto Calabriainnova, attraverso la messa a sistema e l'integrazione degli avvisi denominati *“Talentlab”*. Il Talentlab è il modello di preincubazione ideato per quanti, neo laureati, dottori di ricerca, o ricercatori abbiano un'idea innovativa trasformabile in un'impresa attraverso la creazione di uno spin off o di una start-up, nell'ambito del Progetto Strategico Regionale *“Calabriainnova - Azioni integrate a supporto del sistema regionale dell'innovazione”*, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 12 luglio 2016 n.249 e al *“Piano di Azione”* approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 24 novembre 2016 n. 469. Per l'implementazione del Piano di Azione, l'Amministrazione Regionale si avvale del supporto tecnico di Fincalabra S.p.a., finanziaria regionale ed ente in house della Regione Calabria, individuata con la suddetta DGR n. 249 / 2016 quale Soggetto Gestore per la realizzazione degli interventi del nuovo Progetto Strategico.
6. L'Avviso, in coerenza con l'Azione 1.4.1, si colloca in un percorso integrato finalizzato a sostenere la nascita e l'avvio delle nuove iniziative imprenditoriali, articolato indicativamente nelle seguenti fasi:
 - a. invito a presentare proposte di idee imprenditoriali;
 - b. identificazione e selezione delle migliori idee imprenditoriali;
 - c. ciclo breve di formazione sulla cultura di impresa; assistenza e consulenza per la definizione del piano d'impresa;

- d. presentazione dei piani di impresa elaborati a finanziatori e altri operatori industriali e commerciali;
 - e. finanziamento e realizzazione dei piani di impresa approvati;
 - f. incubazione: assistenza all'impresa attraverso l'offerta di servizi avanzati comuni.
7. L'Avviso disciplina la presentazione, la selezione e il finanziamento delle domande di contributo per la creazione delle imprese di cui al comma 4.

1.2 Articolazione del programma di interventi

1. Il presente Avviso, coerentemente con quanto previsto dalla Azione 1.4.1 del POR Calabria FESR 2014-2020, prevede la realizzazione di un programma integrato di orientamento, formazione, consulenza, tutoraggio e incentivazione a sostegno della creazione di microimprese innovative start up e della creazione di spin-off della ricerca, promosse da laureati e/o operatori della ricerca.
2. Il programma di intervento è articolato nelle seguenti due fasi:
 - a) la prima fase prevede la presentazione e la successiva selezione di proposte di idee imprenditoriali da parte dei soggetti proponenti, come indicati al successivo Art. 2.1. I soggetti selezionati in questa fase beneficeranno dell'erogazione di un ciclo breve di formazione sulla cultura d'impresa, di servizi di assistenza e consulenza per la predisposizione di un piano d'impresa;
 - b) la seconda fase prevede la concessione di incentivi per il finanziamento e la realizzazione dei piani di impresa per l'avvio dell'attività imprenditoriale da parte dei soggetti che hanno beneficiato dei servizi di cui alla precedente lettera a).
3. In particolare, la prima fase prevede i seguenti step:
 - a. presentazione (a seguito della pubblicazione del presente Avviso, che costituisce invito a presentare proposte) da parte dei soggetti proponenti di cui al successivo Art. 2.1 di una proposta di idea imprenditoriale per la successiva creazione di microimprese innovative start up o spin-off della ricerca;
 - b. verifica di ammissibilità e valutazione delle proposte pervenute, attraverso l'applicazione di specifici criteri di selezione e l'assegnazione di punteggi, ai fini della predisposizione della graduatoria;
 - c. selezione delle proposte di microimprese innovative start up e di spin-off della ricerca, mediante l'applicazione dei criteri di valutazione di cui al successivo Art. 4.6.
 - d. predisposizione di **due graduatorie**, una per le start-up ed una per gli spin off. I destinatari così selezionati saranno ammessi a partecipare ad un percorso integrato di formazione e assistenza per la definizione del piano d'impresa.
 - e. Il percorso di formazione per la messa a punto del piano di impresa sarà definito sulla base della rilevazione dei fabbisogni di competenze di ciascun gruppo proponente.
4. La seconda fase, finalizzata alla concessione di contributi per la realizzazione di investimenti produttivi, l'attuazione di progetti di innovazione e l'acquisizione di servizi reali, prevede i seguenti step:
 - a. a conclusione del percorso di formazione e assistenza, le imprese costituite dai soggetti proponenti, di cui al successivo Art. 2.3, presentano domanda per la concessione del contributo per l'avvio dell'attività d'impresa;

- b. le domande di finanziamento verranno sottoposte alla valutazione di una Commissione di Valutazione che li esamina applicando una specifica griglia di valutazione;
 - c. l'Amministrazione regionale approva e pubblica le **due graduatorie** relative alle proposte di microimprese innovative start up e di spin-off della ricerca.
5. L'Avviso consente pertanto, a positiva conclusione del percorso di formazione e accompagnamento di cui alla Fase 1, di accedere agli aiuti per l'avvio di nuove microimprese innovative e spin-off della ricerca, per l'attuazione di progetti di innovazione, la realizzazione di investimenti produttivi e l'acquisizione di servizi reali, che caratterizzino le nuove iniziative per lo sviluppo di prodotti e/o servizi con elementi di novità rispetto al mercato e/o incentrati sull'utilizzo di nuove tecnologie (innovazione di prodotto/servizio).

1.3 Base giuridica e forma dell'aiuto

1. Con riferimento alla Fase 2 del percorso, si prevede la concessione di aiuti sotto forma di contributi in conto capitale, sulla base di una procedura valutativa a graduatoria. Tali aiuti sono concessi in conformità alle disposizioni del Reg. 1407/2013 "de minimis". Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Avviso, gli aiuti:
 - a. aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio¹;
 - b. aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.
2. Gli aiuti di cui al presente Avviso possono essere concessi a tutte le iniziative coerenti con la Strategia di Specializzazione Intelligente - S3 della Regione Calabria di cui alla DGR n. 294/2016 e le relative Traiettorie, di cui all'Allegato al presente Avviso.

1.4 Dotazione finanziaria

1. L'ammontare delle risorse destinate al finanziamento delle iniziative presentate nell'ambito della Fase 2 di cui agli articoli da 5.1 a 5.13, di cui al presente Avviso Pubblico è pari complessivamente a euro 10.000.000,00 (dieci milioni), di cui
 - a) euro 5.000.000,00 destinati al finanziamento delle domande presentate per la prima 'call' aperta a seguito della pubblicazione del presente Avviso, e
 - b) la rimanente quota di euro 5.000.000,00 destinati al finanziamento delle domande presentate per la seconda 'call', che verrà aperta nel corso della prossima annualità 2018, secondo quanto stabilito e specificato nel successivo Art. 4.3, relativo ai termini di presentazione delle domande.
2. Le risorse di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1, sono ripartite come di seguito:
 - euro 3.000.000,00, per il finanziamento delle microimprese innovative start up promosse da laureati e/o dottori di ricerca;

¹Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22).

- euro 2.000.000,00, per il finanziamento di spin-off della ricerca promosse da operatori della ricerca;
3. L'Amministrazione si riserva altresì la possibilità di incrementare la disponibilità complessiva di risorse finanziarie qualora si rendano disponibili ulteriori risorse a seguito di provvedimenti di disimpegno o riprogrammazione.
 4. Allo stesso modo l'Amministrazione, in relazione all'esito delle graduatorie, si riserva la possibilità di riallocare le risorse tra la prima e la seconda call, e altresì tra le due graduatorie, start up e spin off, approvate per ciascuna delle due call.

1.5 Riferimenti normativi e amministrativi dell'avviso

1. L'Avviso è emanato in attuazione della seguente normativa comunitaria, nazionale e regionale e dei relativi provvedimenti amministrativi attuativi ai quali i beneficiari dovranno conformarsi:
 - a) Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale Europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
 - b) Regolamento (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006
 - c) Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella G.U.C.E. del 26 giugno 2014
 - d) Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato nella G.U.C.E. del 24 dicembre 2013
 - e) Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e d'investimento europei, adottato il 29 ottobre 2014 alla Commissione Europea a chiusura del negoziato formale
 - f) Delibera di Giunta Regionale n. 302 del 11/08/2015 - "POR Calabria FESR/FSE 2014/2020 Approvazione Documento "Strategia regionale per l'innovazione e la specializzazione intelligente 2014/2020" presa atto "Piano d'azione per condizionalità RIS3 Calabria" e smi
 - g) Delibera di Giunta Regionale n. 501 del 1° dicembre 2015 di presa d'atto dell'approvazione del programma operativo con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 7227 final del 20.10.2015 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Calabria FESR FSE 2014/2020" per il sostegno del FESR e del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia (CCI 2014IT16M2OP006)
 - h) Deliberazione di Giunta Regionale n. 73 del 2 marzo 2016 "Programma Operativo 4 Regionale FESR FSE 2014/2020. Approvazione del Piano Finanziario"
 - i) Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 15 aprile 2016 "Variazione al bilancio di previsione

finanziario 2016-2018 e annualità successive (art. 51, c. 2, lett. a), del d.lgs. n. 118/2011). Iscrizione Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020”

- j) Deliberazione di Giunta Regionale n. 249 del 12 luglio 2016 recante “POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Approvazione Linee di Indirizzo del Progetto Strategico Regionale “CalabrialInnova – Azioni integrate a supporto del sistema regionale dell’innovazione”
- k) Deliberazione di Giunta Regionale n. 294 del 28 luglio 2016 recante “POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Attuazione del Piano di azione per la condizionalità RIS3 Calabria di cui alla DGR n. 302 del 11 agosto 2015 – Approvazione del documento finale Strategia regionale per l’innovazione e la specializzazione intelligente 2014/2020”
- l) Deliberazione di Giunta Regionale n. 469 del 24 novembre 2016 recante “POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Approvazione del Piano di Azione del Progetto Strategico denominato “CalabrialInnova – Azioni integrate a supporto del sistema regionale dell’innovazione”
- m) Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e smi
- n) Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”
- o) DPR 445 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001)
- p) Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123
- q) Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”
- r) Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”.
- s) D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 221 del 17 dicembre 2012 e successive integrazioni.

1.6 Definizioni

1. Ai fini del presente Avviso si utilizzano le seguenti definizioni:
 - a) per microimprese innovative start up si intendono quelle disciplinate dall’art. 25 della Legge 17/12/2012 n° 221 e ss.mm.ii.
 - b) per spin off si intende una società di capitali, promossa da operatori di ricerca, per come definiti al successivo punto c, che abbia ottenuto tale status ai sensi dei vigenti regolamenti di ateneo, il cui capitale sociale può essere in parte detenuto da una Università;
 - c) Per operatore della ricerca si intende uno tra i soggetti seguenti:
 - I. docenti/ricercatori dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
 - II. dottori di ricerca o dottorandi (con o senza borsa di studio);
 - III. titolari di assegni di ricerca;

- IV. laureati, che nel loro percorso professionale hanno svolto un'attività certificata di ricerca² di almeno 6 mesi (singolarmente o in gruppo).

2. Destinatari / Beneficiari e requisiti di ammissibilità

2.1 Destinatari - Fase 1

1. Nella fase 1 ai fini dell'accesso ai servizi, erogati da Fincalabra S.p.A., di formazione sulla cultura d'impresa, di assistenza e consulenza per la predisposizione di un piano d'impresa, possono presentare domanda i seguenti soggetti:
 - A. per la creazione di startup, così come le stesse sono definite all'Art. 1.6 comma 1 lett. a) del presente Avviso, persone fisiche in possesso di laurea e/o gruppi/team costituiti da persone fisiche, la cui maggioranza numerica dovrà essere costituita da laureati.
 - B. per la creazione di spin-off, così come le stesse sono definite all'Art. 1.6 comma 1 lett. b) del presente Avviso, operatori della ricerca così come gli stessi sono definiti all'Art. 1.6 comma 1 lettera c) e/o gruppi/team costituiti da persone fisiche all'interno dei quali sia presente almeno un operatore della ricerca.

2.2 Requisiti di ammissibilità (Fase 1)

1. Il richiedente, o i richiedenti nel caso di domanda presentata da gruppi/team, deve/devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - a. soddisfare le condizioni, rispettivamente per la lettera A o B del comma 1 dell'Art. 2.1;
 - b. presentare una proposta di idea imprenditoriale coerente con una delle 8 aree di innovazione della Smart Specialization Strategy (S3), così come le stesse sono individuate in Allegato
 - c. impegnarsi, a conclusione del percorso di formazione e assistenza per la definizione del Piano di Sviluppo Aziendale, alla costituzione di una società avente le caratteristiche di cui all'Art. 1.6 lettera a) o b);
 - d. essere in regola con la normativa antimafia e quindi la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
 - e. possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti del Destinatario non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'Art. 14 del D. Lgs. 81/2008;
 - f. avere il proprio domicilio nel territorio regionale. Per i soggetti privi di domicilio in Calabria al momento della domanda, detto requisito deve sussistere entro 45 giorni dall'ammissione al sostegno di cui al par. 3.1;
 - g. non essere stato destinatario, nei 3 anni precedenti alla data di pubblicazione dell'Avviso, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione

²Per attività di ricerca certificata si intende un'attività di ricerca che anche qualora non abbia dato luogo ad una qualsiasi forma di pubblicazione possa essere comunque attestata da un ente (università o organismo di ricerca) attraverso una propria dichiarazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 che ne confermi oggetto e durata.

- dei beni, di mantenimento dell'unità produttiva localizzata in Calabria, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell'investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabile al soggetto beneficiario, e non sanabile, oltre che nel caso di indebita percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;
- h. non essere responsabile di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità [*Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di una precedente operazione, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione*];
- i. non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
- I. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio³;
 - II. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - III. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - IV. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - V. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - VI. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - VII. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

³ DECISIONE QUADRO 2008/841/GAI DEL CONSIGLIO del 24 ottobre 2008 relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GUUE L300 del 11/11/2008).

- j. non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. non diversamente risolvibile;
- k. non trovarsi in una situazione capace di determinare una distorsione della concorrenza;
- l. non essere iscritto nel casellario informatico dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o false documentazioni nelle procedure di gara o negli affidamenti in subappalto.

2.3 Beneficiari (Fase 2)

1. I soggetti beneficiari sono le micro e piccole imprese, per come classificate nell'Allegato I del Regolamento (CE) n. 651/2014 aventi, alternativamente, le caratteristiche di cui alle lettere a) o b) dell'Art. 1.6, costituite dai soggetti di cui al precedente par. 2.1, i quali devono detenere la maggioranza del capitale sociale.

2.4 Requisiti di ammissibilità (Fase 2)

1. Alla data di presentazione della domanda di partecipazione agli incentivi di cui alla **Fase 2**, le imprese beneficiarie devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) soddisfare le condizioni di cui all'Art. 2.3;
 - b) l'amministrazione del Soggetto Beneficiario deve risultare in capo ad uno dei soggetti proponenti ammessi alla Fase 1, e nel caso in cui la società beneficiaria sia amministrata mediante un consiglio di amministrazione, la maggioranza di questo deve risultare in capo ai soggetti proponenti ammessi alla Fase 1;
 - c) nel caso in cui il capitale sociale del Soggetto beneficiario non sia totalmente detenuto dai soggetti proponenti ammessi alla Fase 1, il Soggetto beneficiario dovrà attestare, con apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, l'assenza della configurazione di 'impresa unica', ai sensi del regolamento 1407/2013 del 18 dicembre 2013 art. 2 comma 2⁴. Inoltre, il Soggetto Beneficiario non deve risultare essere controllato da altro soggetto giuridico ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
 - d) nel caso delle imprese beneficiarie di cui all'art. 1.6 lettera b), avere ottenuto lo status di spin off ai sensi dei vigenti regolamenti universitari;
 - e) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate⁵, relativamente al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere

⁴ ... s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

⁵ Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48 bis, commi 1 e 2 bis del DPR 602/1973. in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del DURC ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione. Resta inteso che la previsione di cui alla lettera a) non si applica quando il richiedente ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi a pagare le imposte o i contributi

in possesso della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Regione Calabria di importo pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto (DURC). Il soggetto richiedente che, al momento della presentazione della domanda, non abbia sede o unità operativa in Calabria, ma in altro Stato dell'UE è tenuto a produrre la documentazione equipollente al DURC, secondo la legislazione del Paese di appartenenza;

- f) essere in regola con la normativa antimafia, e quindi la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
- g) possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare, che sarà valutata dalla Commissione di valutazione di cui all'Art. 4.5, sulla base della documentazione presentata dai proponenti e dei contenuti del Piano di Sviluppo proposto;
- h) possedere la capacità operativa ed amministrativa in relazione al progetto proposto;
- i) possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione⁶;
- j) avere sede o unità produttiva locale destinataria dell'intervento nel territorio regionale. Per le imprese prive di sede o unità operativa in Calabria al momento della domanda, detto requisito deve sussistere al momento del primo pagamento dell'aiuto concesso;
- k) essere regolarmente iscritto:
 - nei casi previsti dalla legge, nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente;
 - nel caso di esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla Camera di Commercio sia prevista dalle norme vigenti (purché non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali), al REA – Repertorio delle Notizie Economiche e Amministrative presso le CCIAA;
 - nel caso di società cooperative o Consorzi di cooperative, all'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004.
- l) non trovarsi in una delle condizioni di difficoltà così come le stesse sono definite all'Art. 2, punto 18 lett. da a) ad e) del Reg. 651/2014;
- m) non essere stato destinatario, nei 3 anni precedenti alla data di pubblicazione dell'Avviso, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento dell'unità produttiva localizzata in Calabria, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell'investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabile al soggetto beneficiario, e non sanabile, oltre che nel caso di indebita percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro
- n) non essere responsabile di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità⁷; non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna

previdenziali dovuti, compresi eventuali multe e interessi, purché il pagamento o l'impegno sia stati formalizzati prima della scadenza del termine di presentazione della domanda.

⁶ nei confronti del Beneficiario non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'Art. 14 del D. Lgs. 81/2008

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

- I. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio⁸;
 - II. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - III. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - IV. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - V. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - VI. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - VII. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- o) non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. non diversamente risolvibile;
 - p) non trovarsi in una situazione capace di determinare una distorsione della concorrenza;
 - q) non aver presentato nel corso della procedura o negli affidamenti in subappalto documentazione o dichiarazioni non veritiere;
 - r) non essere iscritto nel casellario informatico dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o false documentazioni nelle procedure di gara o negli affidamenti in subappalto
 - s) osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare la normativa in materia di:
 - prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;

⁷Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di una precedente operazione, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione];

⁸ DECISIONE QUADRO 2008/841/GAI DEL CONSIGLIO del 24 ottobre 2008 relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GUUE L300 del 11/11/2008).

- salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - inserimento dei disabili;
 - pari opportunità;
 - contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;
 - tutela dell'ambiente.
- t) non avere in precedenza usufruito di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste nel progetto;
- u) coerenza della proposta con una delle 8 aree di innovazione della Smart Specialization Strategy (S3), così come le stesse sono individuate in Allegato
- v) proporre un Piano di Sviluppo Aziendale che comprenda necessariamente un Piano di Investimenti Produttivi ed un Piano di Innovazione Aziendale, per come definiti al successivo Art. 3.2.;
- w) rientrare nei parametri dimensionali delle micro e piccole imprese così come gli stessi sono definiti in Allegato 1 al Reg. 651/2014;

3. Interventi finanziabili e spese ammissibili

3.1 Percorso di formazione e assistenza (Fase 1)

1. I soggetti destinatari, selezionati sulla base di quanto alle procedure di cui agli articoli da 4.1 a 4.7, accederanno ai servizi descritti ai commi seguenti del presente articolo e secondo le modalità agli stessi descritte.
2. Il percorso integrato a sostegno della creazione di microimprese innovative startup e spin-off della ricerca prevede l'erogazione di un ciclo breve di formazione sulla cultura d'impresa. L'insieme delle attività formative e di assistenza avrà l'obiettivo di fornire concetti base ed elementi per la definizione dei piani d'impresa.
3. Il Soggetto Gestore procederà all'accertamento delle necessità di sviluppo del destinatario e delle principali competenze e conoscenze che deve acquisire per redigere il proprio piano d'impresa e poter operare nel ruolo di imprenditore. In funzione dei fabbisogni rilevati, il Soggetto Gestore definirà i contenuti del percorso formativo e il relativo calendario delle attività di formazione.
4. L'intero percorso di formazione e assistenza consulenza alla definizione del piano di impresa avrà una durata massima di 90 giorni.
5. Il percorso prevede i seguenti interventi:
 - a) Ciclo breve di formazione sulla cultura di impresa.

I proponenti, le cui proposte saranno selezionate positivamente, a seguito delle attività di analisi dei fabbisogni attraverso cui si accerteranno le necessità formative, saranno oggetto di un percorso di seminari formativi della durata complessiva di massimo di 80 ore. I temi trattati saranno i seguenti:

- la definizione del prodotto/servizio;
- analisi di mercato e marketing dei prodotti;
- organizzazione dei fattori produttivi e ciclo di produzione
- definizione del piano degli investimenti

- gestione di un'impresa sotto il profilo contabile, amministrativo e organizzativo;
- costruzione di un bilancio prospettico
- valorizzazione e tutela dei risultati della ricerca;
- project management.

b) Assistenza alla definizione del piano d'impresa.

Le idee selezionate dovranno essere sviluppate in termini di effettivi progetti di impresa attraverso l'offerta di un supporto specialistico ai proponenti da parte di esperti individuati dal Soggetto Gestore. Tale supporto consisterà in una attività di affiancamento alla predisposizione del Piano d'Impresa in vista della candidatura alla Fase 2.

La durata massima di questa attività non può essere complessivamente superiore alle 40 ore per soggetto destinatario.

6. Tali attività sono attuate a valere sulle risorse della Linea di Intervento 1.4.1 del POR Calabria FESR 2014/2020.
7. Le attività di formazione e assistenza per la messa a punto dell'idea imprenditoriale a favore dei Soggetti proponenti saranno realizzate direttamente dal Soggetto Gestore Fincalabra S.p.A., attraverso il team Calabriainnova.

3.2 Progetti ammissibili (Fase 2)

1. Gli investimenti ammissibili per la creazione di nuove iniziative imprenditoriali da micro-impresе innovative e spin off della ricerca riguardano la realizzazione di **Piani di Sviluppo Aziendale**, che devono comprendere la realizzazione di un i) Piano di Investimenti Produttivi (PIP) e ii) un Piano di Innovazione Aziendale (PIA). Il beneficiario può anche richiedere, ad integrazione dei due precedenti piani, il finanziamento di un Piano Integrato di Servizi Reali (PSR).
2. Il Piano di Sviluppo Aziendale è da intendersi come definito in Allegato al presente Avviso.
3. I Piani di Sviluppo Aziendale sono ammissibili purché risultino organici e funzionali, idonei, cioè, a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati dall'impresa.
4. I soggetti di cui al punto 2.3, presentano, insieme alla domanda di cui all'Art. 5.2 una specifica proposta progettuale in conformità con le finalità e gli obiettivi di cui all'Art. 1.1, corredata di tutta la documentazione di cui al punto 5.4.

3.2 Massimali d'investimento (Fase 2)

1. L'ammontare delle spese ammissibili per la realizzazione dei Piani di Sviluppo Aziendale non può essere inferiore a 30.000 euro e superiore a 285.715 euro.
2. Per quanto riguarda le spese complessivamente ammissibili per l'acquisizione di servizi reali, queste non possono essere superiori a 75.000 euro.

3.3 Durata e termini di realizzazione del progetto (Fase 2)

1. L'avvio dei lavori⁹ per la realizzazione del progetto può avere luogo solo successivamente alla presentazione della domanda di contributo di cui alla fase 2.
2. Le spese sono ammissibili a partire dalla data di avvio dei lavori.
3. Le attività previste per il progetto proposto dovranno concludersi entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione dell'Atto di Adesione ed Obbligo di cui al punto 5.10.
4. Per provati motivi, l'Amministrazione regionale può concedere una proroga di 3 mesi delle attività, previa istanza motivata del beneficiario da presentarsi prima della scadenza del termine previsto, una sola volta nel corso del progetto, secondo quanto disposto al successivo Art. 6.3, comma 3.

3.4 Spese ammissibili (Fase 2)

1. Le spese ammissibili sono individuate come di seguito:

A. Piani degli Investimenti Produttivi

- a. Spese connesse allo start up: spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché spese per collaudi e fidejussioni. nel limite del 10% delle spese complessive ammissibili per il Piano di Investimenti Produttivi. Ai fini dell'ammissibilità tali spese devono essere iscritte in bilancio come immobilizzazioni immateriali, ai sensi dell'art. 2423 e seguenti del codice civile;
- b. Spese per la realizzazione di impianti tecnologici e di connettività (impianti elettrico e telefonico, reti lan, impianti e reti per trasmissione dati, cablaggi, ecc.);
- c. Macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica, ovvero mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); mezzi mobili solo nel caso costituiscano parte integrante del ciclo di produzione;
- d. Attivi immateriali, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.

B. Realizzazione dei Piani di Innovazione

- i) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nelle attività di ricerca) il costo del personale da calcolare in base al costo orario standard stabilito dall'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 67 par. 5 lett. a) punto i) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, attraverso il metodo di calcolo riportato nell'Allegato al presente Avviso;
- ii) costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca;

⁹ Si applica la definizione di "avvio dei lavori" di cui all'Art. 2 punto 23 del Reg. 651/2014 che si seguito si riporta: "avvio dei lavori: "la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima" ..

- iii) costi connessi alla tutela della proprietà intellettuale (competenze e spese relative alle procedure di deposito, mantenimento e prosecuzione della domanda di brevetto, ecc.);
- iv) Spese generali, calcolate nella misura forfettaria del 15% del totale delle spese del personale, di cui alla precedente lettera a) in conformità con quanto disposto al par. 1, lettera b) dell'Art. 68 "Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti e dei costi per il personale in materia di sovvenzioni e all'assistenza rimborsabile" del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- v) Altri costi di esercizio: costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca (materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali e materiali di consumo specifici)

C. Piani dei Servizi Reali

- a. acquisizione di consulenze specialistiche per la fornitura dei servizi previsti dal presente Avviso L'impresa incaricata di fornire i servizi dovrà realizzarli utilizzando la propria struttura organizzativa; ad essa non è, pertanto, consentito di esercitare forme di intermediazione.;
 - b. il conseguimento di certificazioni e/o attestazioni di conformità rilasciate da organismi accreditati e la realizzazione di audit ispettivi da parte di tali organismi. Non sono ammissibili i costi per il mantenimento delle certificazioni.
2. Il beneficiario deve utilizzare l'aiuto per acquistare i servizi al prezzo di mercato, o se il fornitore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, a un prezzo che ne rifletta integralmente i costi maggiorati di un margine di utile ragionevole.
3. Non sono spese ammissibili¹⁰:
- a. le spese che non sono direttamente imputabili all'operazione oggetto di finanziamento;
 - b. le spese che non sono riconducibili ad una categoria di spese prevista dall'Avviso Pubblico;
 - c. le spese che non sono pertinenti con l'attività oggetto dell'operazione;
 - d. le spese che non sono state effettivamente sostenute;
 - e. le spese che non siano verificabili in base ad un metodo controllabile al momento della rendicontazione finale delle spese;
 - f. le spese che non sono comprovate da fatture quietanzate o, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
 - g. le spese che non sono sostenute da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente;
 - h. le spese per le quali è venuto meno il principio della tracciabilità, ovvero spese per le quali i pagamenti non sono stati effettuati mediante bonifico bancario o assegno non trasferibile intestato al fornitore con evidenza dell'addebito sul c/c bancario; non sono pertanto ammessi pagamenti per contanti o compensazioni;
 - i. le spese relative ad interessi passivi (art. 69 comma 3 del Regolamento (CE) n. 1303/13);
 - j. le spese relative all'IVA quando tale imposta è recuperabile (art. 69 comma 3 del Reg. CE n. 1303/13)
 - k. le spese relative ad attività di intermediazione.

¹⁰ L'elenco riportato non ha carattere di esaustività.

- l. le spese per mezzi di trasporto targati (ad eccezione dei mezzi all'interno dei quali si svolge una fase del ciclo di produzione, purché dimensionati all'effettiva produzione) e le spese di pura sostituzione;
 - m. le spese relative a imposte e tasse, fatte eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati;
 - n. le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria.
 - o. le commesse interne di lavorazione;
 - p. le spese per servizi continuativi (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale)
 - q. le spese relative all'acquisto di beni o servizi di proprietà di uno o più soci/associati del soggetto richiedente gli aiuti o di parenti o affini, entro il terzo grado del richiedente o da imprese partecipate da soci/associati dello stesso richiedente o di parenti o affini entro il terzo grado del richiedente;
 - r. le spese relative a forniture, opere e servizi erogate da persone fisiche o giuridiche collegate, a qualunque titolo, diretto o indiretto, con il richiedente, anche ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
 - s. le spese per consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario dell'agevolazione nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri;
 - t. i costi diretti dell'Ente di certificazione (es. spese per la verifica ed i controlli periodici);
 - u. I contributi in natura;
 - v. i costi per il mantenimento delle certificazioni.
4. Ai fini della determinazione dell'ammissibilità della spesa si applicano, per quanto pertinenti, anche le seguenti norme:
- Reg. 1303/2013 Artt. 67 – 70;
 - Reg. 1301/2013 Art. 3;

3.5 Forma ed intensità del contributo (Fase 2)

1. Gli aiuti di cui al presente Avviso sono concessi nella forma di contributo in conto capitale in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
2. La misura massima di aiuto concedibile, espressa in percentuale dell'investimento ammissibile, è fissata al 70% delle spese ammissibili ed entro il limite di € 200.000 nell'arco di tre esercizi finanziari¹¹ per "impresa unica" così come la stessa è definita all'Art. 2 par. 2 del Reg. 1407/2013.
3. L'impresa dovrà provvedere ad apportare i mezzi propri a copertura della parte di investimento non coperta da agevolazioni.

3.6 Cumulo

1. Il Contributo non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali o comunitari, per le stesse spese ammissibili.

¹¹ Si fa riferimento ai due esercizi finanziari precedenti e all'esercizio finanziario in corso al momento della presentazione della domanda di contributo.

4. Procedure Fase 1

4.1 Indicazioni generali sulla procedura

1. Per gli adempimenti relativi alla ricezione e valutazione delle domande, alla concessione e revoca dei contributi, nonché le attività relative alla gestione finanziaria, comprensive dei pagamenti ai beneficiari e ai controlli amministrativi, fisico-tecnici ed economico finanziari, l'Amministrazione Regionale, in conformità a quanto stabilito con D.G.R. n. 249 del 12 luglio 2016, si avvale del supporto tecnico di Fincalabra S.p.A., in qualità di "Soggetto Gestore".

4.2 Modalità di presentazione della domanda (Fase 1)

1. Per poter accedere ai benefici previsti dal presente Avviso, i soggetti aventi i requisiti di cui al precedente art. 2.2 devono presentare apposita Domanda di Partecipazione, utilizzando lo schema messo a disposizione dalla Regione Calabria), sottoscritta ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
2. La Domanda di partecipazione sarà disponibile on-line presso il sito www.calabriaeuropa.regione.calabria.it. Ciascun destinatario potrà, dopo aver effettuato la registrazione, accedere all'area riservata attraverso la quale compilare e stampare la Domanda di partecipazione. Pena l'esclusione, le Domande di Partecipazione dovranno essere compilate on line, sottoscritte dal / dai proponente/i con allegato/i valido/i documento/i di riconoscimento, e inviate mediante procedura telematica.

4.3 Termini di presentazione della domanda di aiuto (Fase 1)

1. Per questo avviso, al termine del periodo di preinformazione, sono previste due finestre temporali (call) per avanzare la domanda di partecipazione al percorso: la prima ha inizio a partire dalle ore 12:00 del 30° giorno dalla pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria con termine alle ore 12:00 del 60° giorno; la seconda ha inizio alle ore 12:00 del 16/04/2018 e termina alle ore 12:00 del 30/05/2018¹². In ogni caso ai fini dell'apertura dei termini farà fede la comunicazione che sarà resa pubblica attraverso il sito: www.calabriaeuropa.regione.calabria.it. Le domande inviate oltre i termini previsti di cui al punto 1 sono considerate irricevibili.

4.4 Documentazione da allegare alla domanda (Fase 1)

1. Pena l'inammissibilità, i soggetti proponenti dovranno allegare alla domanda di partecipazione la documentazione di seguito elencata:
 - formulario;
 - copia di documento d'identità valido del/dei destinatario/i;
 - curriculum vitae in formato europeo del/dei destinatario/i;
2. Non saranno ammissibili le Domande con documentazione incompleta e/o non conforme alle disposizioni del presente Avviso e/o non sottoscritta.

¹² Qualora la scadenza del termine di presentazione delle domande per la prima call ricade in un giorno festivo, esso si intende automaticamente prorogato alle ore 12:00 del giorno seguente non festivo.

3. Non è ammessa la presentazione, da parte degli stessi proponenti, di più Domande a valere sul presente Avviso.

4.5 Modalità di valutazione della domanda (Fase 1)

1. La verifica di ammissibilità e la valutazione delle Domande di partecipazione verranno effettuate da una Commissione di Valutazione appositamente nominata dall'Amministrazione Regionale. La fase di istruttoria di ammissibilità delle domande potrà essere affidata ad un gruppo di lavoro messo a disposizione dal Soggetto Gestore.
2. La verifica di ammissibilità sarà finalizzata a verificare:
 - i) la completezza e la regolarità della Domanda di Partecipazione e della relativa documentazione prevista a corredo (di cui all'Art. 4.4);
 - ii) la sussistenza dei requisiti di ammissibilità in capo ai Soggetti proponenti (di cui all'Art. 2.1);
 - iii) il possesso dei requisiti di ammissibilità delle proposte in ordine al campo di applicazione del presente Avviso (ai sensi dell'Art. 2.2).

4.6 Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi (Fase 1)

1. Le Domande in possesso dei suddetti requisiti di ammissibilità saranno sottoposte a valutazione mediante l'applicazione dei seguenti criteri di selezione POR FESR approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR 2014/2020, previsti per la specifica azione di intervento:

Criteri di valutazione	Indicatori		Punteggio Massimo
	a.1) Innovatività dell'idea imprenditoriale	- Grado di innovatività rispetto a quanto sinora attuato in materia, in relazione e contenuti e attività: vantaggi rispetto allo stato dell'arte delle tecnologie in uso (fino a 10 punti); -caratteristiche tecniche (fino a 5 punti); -tutelabilità della proprietà industriale (fino a 10 punti).	25
a) Contributo del progetto/operazione al conseguimento degli obiettivi della priorità/azione (punteggio massimo 30)	a.2) Capacità del progetto di incrementare il numero di ricercatori e/o addetti qualificati occupati nelle imprese	<i>Nel caso delle domande relative alla creazione di startup promosse da laureati</i> - Numerosità del team: Proposta di un laureato (0 punti) Team da 2 a 3 laureati (3 punti) Team da 3 a 5 laureati (5 punti) <i>Nel caso delle domande relative alla creazione di spin-off della ricerca promosse da operatori della ricerca</i> - Numerosità del team: Proposta di un'operatore della ricerca (0 punti) Team da 2 a 3 operatori della ricerca(3 punti) Team da 3 a 5 operatori della ricerca (5 punti)	5

b) Efficienza attuativa (punteggio massimo 40)	b.1) Sostenibilità economico-finanziaria del progetto	Qualificazione del mercato potenziale in termini di dimensione e trend: -dimensione e trend crescenti (fino a 10 punti); -dimensione e trend stazionari (fino a 6 punti); -dimensione e trend decrescenti (0 puni)	10
	b.2) Fattibilità tecnica del progetto attraverso la valutazione dello stato di sviluppo	-Stadio concettuale (fino a punti 2) -Stadio sperimentale (fino a punti 4) -Simulazione del modello di funzionamento (fino a punti 6) -Prototipo funzionante (fino a punti 10)	10
	b.3) Qualificazione, capacità ed esperienza	- Competenze ed esperienze dei proponenti in relazione alla proposta progettuale presentata: grado di integrazione e varietà delle competenze tecnico-scientifiche (fino a 10 punti), grado di integrazione e varietà delle competenze manageriali (fino a 10 punti)	20
c) Qualità intrinseca della proposta (punteggio massimo 30)	c.1) Qualità tecnica e completezza del progetto proposto	-Grado di definizione dell'idea/risultato su cui si fonda la proposta (fino a 8 punti). - Completezza ed univocità delle informazioni fornite (fino a 4 punti), -Descrizione dell'idea di business e del mercato potenziale(fino a 3 punti); Descrizione della concorrenza e dello scenario competitivo (fino a 3 punti) - Precisa identificazione del bisogno da soddisfare (fino a 5 punti), -Applicazioni potenziali (fino a 5 punti) .	28
	c.2) Contributo alla promozione della parità fra uomini e donne	Team con presenza di donne	2
		TOTALE	100

- Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Sono ritenute ammissibili le proposte che, a seguito della valutazione, avranno riportato un punteggio uguale o superiore a 60 punti.
- Ad ognuno degli indicatori di cui alla griglia di valutazione, ove possibile, sarà attribuito un giudizio sintetico scelto tra 6 giudizi predeterminati secondo la seguente tabella:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
COMPLETAMENTE INADEGUATO/NON VALUTABILE	0/6
INSUFFICIENTE	1/6
MEDIOCRE	2/6
SUFFICIENTE	3/6
BUONO	4/6
DISCRETO	5/6
OTTIMO	6/6

4. Al fine di rendere omogenee e trasparenti le operazioni di valutazione effettuate dalla Commissione, ogni membro dovrà esprimere, ove il punteggio non sia rilevabile in maniera oggettiva e per ognuno degli indicatori implicanti una mera valutazione discrezionale, un giudizio sintetico scelto tra quelli innanzi indicati, cui corrisponde un coefficiente matematico espresso in termini di frazione.
5. Il punteggio attribuito da ogni membro della Commissione per ciascun criterio sarà quindi quello risultante dal prodotto tra il coefficiente corrispondente al giudizio assegnato (da 0/6 a 6/6) ed il massimo punteggio attribuibile per l'indicatore ($Pa = p_{max} * C$; dove Pa è il punteggio attribuito, p_{max} il punteggio massimo attribuibile e C è il coefficiente corrispondente al giudizio espresso da ogni membro della Commissione secondo le modalità sopra espone). Il punteggio complessivo assegnato dalla Commissione ad ogni indicatore sarà quello risultante dalla media $((Pa_1 + Pa_2 + Pa_3 + \dots + Pa_n) / n)$ dove $Pa_1, Pa_2, Pa_3, \dots, Pa_n$ sono i punteggi assegnati da ciascuno dei membri della Commissione e n è il numero dei Commissari dei singoli punteggi attribuiti da ogni membro della Commissione secondo le modalità sopra espone.
6. Si precisa che il punteggio ottenuto dall'applicazione delle citate formule sarà arrotondato per eccesso o per difetto alla seconda unità decimale superiore o inferiore, in caso di presenza di decimali. L'arrotondamento avverrà per eccesso nel caso in cui il terzo decimale sia uguale o superiore a cinque. Nel caso contrario, si arrotonderà per difetto.

4.7 Approvazione degli esiti della valutazione (Fase 1)

1. A conclusione dell'iter di verifica di ammissibilità e valutazione, la Commissione di Valutazione redige e trasmette all'Amministrazione regionale una relazione finale contenente l'esito della valutazione.
2. L'Amministrazione regionale, sulla base dei risultati della valutazione, predispone e pubblica **le graduatorie delle proposte imprenditoriali selezionate**, i cui proponenti saranno ammessi a partecipare al percorso di orientamento, formazione, consulenza e tutoraggio per la definizione del piano d'impresa.
3. Per ciascuna delle due tipologie di destinatari di cui al par. 2.1, l'Amministrazione ammetterà al percorso di cui sopra, rispettivamente 70 e 30 proposte, ferma restando, in considerazione della

numerosità delle domande presentate per ciascuna delle due tipologie previste dal par. 2.1, la possibilità per l'Amministrazione di variare tale rapporto.

4. I soggetti proponenti per proseguire nel percorso dovranno sottoscrivere l'Atto di Adesione e Obbligo contenente l'impegno alla partecipazione al percorso di formazione, assistenza e consulenza di cui all'Art. 3.1.

5. Procedure Fase 2

5.1 Indicazioni generali sulla procedura (Fase 2)

1. Per gli adempimenti relativi alla ricezione e valutazione delle domande, alla concessione e revoca dei contributi, nonché le attività relative alla gestione finanziaria, comprensive dei pagamenti ai beneficiari e ai controlli amministrativi, fisico-tecnici ed economico finanziari, l'Amministrazione Regionale, in conformità a quanto stabilito con D.G.R. n. 249 del 12 luglio 2016, si avvale del supporto tecnico di Fincalabra S.p.A., in qualità di "Soggetto Gestore".

5.2 Modalità di presentazione della domanda (Fase 2)

1. A conclusione del percorso di formazione e assistenza, i Soggetti destinatari dovranno costituire l'impresa e predisporre e presentare il Piano di Sviluppo Aziendale ai fini dell'ammissione alla successiva Fase 2. Per maturare il diritto a candidare il Piano di sviluppo Aziendale all'ottenimento dell'agevolazione i soggetti destinatari della Fase 1 dovranno aver adempiuto all'impegno di partecipazione al percorso di formazione e consulenza, nel rispetto degli impegni assunti mediante la sottoscrizione del relativo Atto di Adesione ed Obbligo, di cui all'art. 4.7.
2. La Domanda di partecipazione alla Fase 2 sarà disponibile on-line presso il sito www.calabriaeuropa.regione.calabria.it. Ciascun destinatario potrà, dopo aver effettuato la registrazione, accedere all'area riservata attraverso la quale compilare e stampare la Domanda di partecipazione, questa dovrà essere compilata on line, sottoscritta digitalmente e inviata mediante procedura telematica.
3. Il modulo di domanda, compilato tassativamente in ciascuna delle parti di cui si compone, deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo.
4. La domanda è resa nella forma dell'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto.
5. La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da indicare nella domanda di aiuto. L'applicazione della marca da bollo sulla domanda di aiuto deve essere effettuata inserendo il numero e la data nell'apposito campo della scheda "Dati di domanda" presente sul modulo.

5.3 Termini di presentazione della domanda di aiuto (Fase 2)

1. Le domande di partecipazione alla Fase 2 potranno essere presentate a partire dal 45° giorno dalla data di conclusione della Fase 1 ed entro il 90° giorno. Qualora la scadenza del termine per la

presentazione delle domande ricade in un giorno festivo, esso si intende automaticamente prorogato al giorno seguente non festivo

2. Le domande inviate oltre il termine previsto di cui al punto 1 sono considerate irricevibili.

5.4 Documentazione da allegare alla domanda (Fase 2)

1. Alla Domanda di contributo di cui all'Allegato 1 dovrà essere allegata, ove pertinente, la seguente documentazione:
 - a. Piano di Sviluppo Aziendale redatto secondo il formulario di cui all'Allegato 2
 - b. Copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
 - c. Documentazione attestante l'iscrizione alla CCIAA e la vigenza;
 - d. Documentazione attestante la disponibilità dell'immobile nell'ambito del quale verrà realizzato il Piano di Sviluppo Aziendale (nel caso in cui preveda spese per il Piano di Investimenti Produttivi);
 - e. Preventivi e comunque documentazione comprovante le spese da sostenere per i Piani di Investimenti Produttivi;
 - f. Preventivi di spesa, rilasciati dal professionista o dalla società di consulenza e firmati per accettazione dall'impresa richiedente, per le spese relative al Piano dei Servizi Reali e al Piano di Innovazione Aziendale;
 - g. Curriculum dei professionisti incaricati delle consulenze per il Piano dei Servizi Reali e il Piano di Innovazione Aziendale, con indicazione dell'eventuale albo professionale di appartenenza e delle precedenti esperienze nella materia oggetto di consulenza, redatto in conformità alla Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2002 (GU n. 79 del 22 marzo 2002) - Modello europeo di curriculum vitae – e firmato in calce (nel caso di incarico da conferire a singolo professionista);
 - h. Relazione di presentazione della struttura incaricata e curriculum del/i consulente/i che presteranno il servizio per il Piano dei Servizi Reali e il Piano di Innovazione Aziendale con indicazione delle precedenti esperienze nella materia oggetto di consulenza (nel caso di incarico da conferire a strutture specializzate);
 - i. Preventivi relativi all'acquisizione di brevetti, know-how da acquisire o ottenere in licenza.

5.5 Modalità di valutazione della domanda (Fase 2)

1. A conclusione delle attività di cui alla Fase 1 la stessa Commissione di Valutazione, di cui all'art. 4.5, procederà alla valutazione delle domande di contributo.
2. L'attività di istruttoria di ammissibilità delle domande potrà essere affidata al gruppo di lavoro messo a disposizione dal Soggetto Gestore, per come già indicato al predetto art. 4.5.
3. La verifica di ammissibilità sarà finalizzata a verificare:
 - la completezza e la regolarità della Domanda di Partecipazione e della relativa documentazione prevista a corredo (di cui all'Art. 5.4);
 - la sussistenza dei requisiti di ammissibilità in capo ai Soggetti proponenti (di cui agli Artt. 2.3 e 2.4);
 - il possesso dei requisiti di ammissibilità delle proposte in ordine al campo di applicazione del presente Avviso (ai sensi dell'Art. 2.4).

5.6 Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi (Fase 2)

1. La commissione, ai fini della valutazione di merito, opererà mediante l'applicazione dei seguenti criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR 2014-2020 e riferiti all'Azione 1.4.1 "Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off".

Criteri di valutazione	Indicatori		Punteggio Massimo
a) Contributo del progetto/operazione al conseguimento degli obiettivi della priorità/azione (punteggio massimo 35)		Contributo della proposta progettuale all'avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie nell'ambito applicativo di interesse.	10
	a.1) Innovatività dell'idea imprenditoriale rispetto allo stato dell'arte del sistema produttivo settoriale	Caratteristiche di innovatività dell'idea imprenditoriale in termini di: - apporto di know-how scientifico e tecnologico originale; (fino a 3 punti) - modalità originali o innovative di applicazione di un know-how consolidato all'attività economica (fino a 2 punti); - capacità del prodotto/servizio/processo di soddisfare i bisogni (fino a 10 punti) -rilevanza, innovatività rispetto allo stato dell'arte del sistema produttivo settoriale (fino a 5 punti).	20
	a.2) Capacità del progetto di incrementare il numero di ricercatori e/o addetti qualificati occupati nelle imprese	- Ricercatori e/o addetti qualificati (laurea magistrale) occupati oltre al team dei founder: un soggetto (0 punti) due soggetti (3 punti) tre soggetti (5 punti)	5
b) Efficienza attuativa (punteggio massimo 35)	b.1) Capacità economico-organizzativa e finanziaria dei soggetti proponenti in ordine alle modalità di realizzazione del progetto	Percentuale di agevolazione richiesta inferiore a quella massima concedibile. Vengono attribuiti due punti per ogni punto percentuale di contributo in conto capitale richiesto in meno (dall'70% al 65%) rispetto a quello massimo concedibile, fino ad un massimo di 10 punti.	10
		Livello di competenze del/dei proponenti in termini di conoscenze e abilità manageriali, organizzative, di marketing e finanziarie	3
	b.2) Sostenibilità economico-finanziaria del	Qualificazione del mercato potenziale in termini di dimensione e trend	5

	progetto	Modello di business adottato, risultati economico-finanziari-patrimoniali attesi (dimensione del fatturato, redditività, e dati finanziari patrimoniali)	7	
	b.3) Fattibilità tecnica e amministrativa del progetto	- Coerenza della tempistica prevista per la realizzazione delle attività e dei servizi;	5	
	b.4) Qualificazione, capacità ed esperienza dei fornitori/partner di progetto/centri di innovazione coinvolti	- Competenze ed esperienze dei fornitori/partner in relazione alla proposta progettuale presentata e con specifiche esperienze e competenze nel settore di intervento: esperienza fino a 3 anni, punti 3 esperienza maggiore di 3 anni, punti 5	5	
c) Qualità intrinseca della proposta (punteggio massimo 30)	c.1) Qualità tecnica e completezza del progetto proposto in termini di: analisi dei fabbisogni, definizione degli obiettivi metodologia e procedure di attuazione dell'intervento, competenze delle risorse professionali del destinatario coinvolte nel progetto	Valutazione della proposta e delle modalità di realizzazione sulla base dei seguenti elementi: - Livello di dettaglio e di chiarezza della proposta (fino a 5 punti); - Coerenza dei servizi proposti con i fabbisogni di innovazione aziendale emersi (fino a 5 punti); - Livello di integrazione delle diverse tipologie di investimenti (fino a 5 punti).	15	
		Coinvolgimento nella realizzazione dell'intervento di figure (titolari, soci, dipendenti) qualificate (con specifici titoli di studio, qualificazioni, specializzazioni, ecc.) e con specifiche esperienze e competenze nel settore di intervento	10	
	c.2) Contributo alla promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione e dello sviluppo sostenibile (di cui agli articoli 7 e 8 del Regolamento (UE) n. 1303/2013)	Presenza negli organi di governance del beneficiario del 50% o più di rappresentanti di sesso femminile		3
		Azioni che contribuiscano a ridurre le pressioni ambientali (risparmio idrico ed energetico, riduzione di emissioni in atmosfera e produzione di rifiuti e reflui).		2
		TOTALE	100	

- Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Sono ritenute ammissibili le domande di agevolazione che, a seguito della valutazione, avranno riportato un punteggio uguale o superiore a 60 punti.
- Ad ognuno degli indicatori di cui alla griglia di valutazione, ove possibile, sarà attribuito un giudizio sintetico scelto tra 6 giudizi predeterminati secondo la seguente tabella:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
COMPLETAMENTE INADEGUATO/NON VALUTABILE	0/6
INSUFFICIENTE	1/6
MEDIOCRE	2/6
SUFFICIENTE	3/6
BUONO	4/6
DISCRETO	5/6
OTTIMO	6/6

- Al fine di rendere omogenee e trasparenti le operazioni di valutazione effettuate dalla Commissione, ogni membro dovrà esprimere, ove il punteggio non sia rilevabile in maniera oggettiva e per ognuno degli indicatori implicanti una mera valutazione discrezionale, un giudizio sintetico scelto tra quelli innanzi indicati, cui corrisponde un coefficiente matematico espresso in termini di frazione.
- Il punteggio attribuito da ogni membro della Commissione per ciascun criterio sarà quindi quello risultante dal prodotto tra il coefficiente corrispondente al giudizio assegnato (da 0/6 a 6/6) ed il massimo punteggio attribuibile per l'indicatore ($Pa = p_{max} * C$; dove Pa è il punteggio attribuito, P_{max} il punteggio massimo attribuibile e C è il coefficiente corrispondente al giudizio espresso da ogni membro della Commissione secondo le modalità sopra esposte). Il punteggio complessivo assegnato dalla Commissione ad ogni indicatore sarà quello risultante dalla media $((Pa_1 + Pa_2 + Pa_3 + \dots + Pa_n) / n)$ dove $Pa_1, Pa_2, Pa_3, \dots, Pa_n$ sono i punteggi assegnati da ciascuno dei membri della Commissione e n è il numero dei Commissari dei singoli punteggi attribuiti da ogni membro della Commissione secondo le modalità sopra esposte.
- Si precisa che il punteggio ottenuto dall'applicazione delle citate formule sarà arrotondato per eccesso o per difetto alla seconda unità decimale superiore o inferiore, in caso di presenza di decimali. L'arrotondamento avverrà per eccesso nel caso in cui il terzo decimale sia uguale o superiore a cinque. Nel caso contrario, si arrotonderà per difetto.

5.7 Approvazione provvisoria degli esiti della valutazione (Fase 2)

- A conclusione della valutazione, la Commissione di Valutazione redige e trasmette all'Amministrazione regionale una relazione finale contenente l'esito della valutazione.

2. Il Settore Ricerca del Dipartimento Presidenza pubblica sui siti istituzionali il Decreto di approvazione della graduatoria provvisoria del Dirigente Generale del Dipartimento, con indicazione delle operazioni ammesse finanziabili e non finanziabili, nonché delle operazioni non ammesse e delle relative motivazioni, concedendo ai beneficiari la possibilità di accesso entro 30 giorni e a fronte di motivate richieste provvede a modificare la graduatoria provvisoria.
3. Il processo di esame delle richieste di modifica della graduatoria provvisoria sarà proporzionato al numero delle richieste pervenute e non si protrarrà oltre i 30 giorni dalla scadenza della data di accesso agli atti.

5.8 Pubblicazione degli esiti della valutazione e finanziamento dell'operazione

1. Le domande saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili per il presente Avviso, sulla base della graduatoria definitiva. In particolare con Decreto di finanziamento del Dirigente Generale del Dipartimento, pubblicato sulla Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e sui siti istituzionali sono approvati:
 - la graduatoria definitiva dei beneficiari di operazioni ammesse, con individuazione dei beneficiari delle operazioni finanziabili e di quelle non finanziabili per carenza di risorse;
 - l'elenco dei soggetti titolari di operazioni non ammesse a finanziamento con punteggio inferiore alla soglia minima prevista dall'Avviso - per tutte le tipologie di procedura;
 - l'elenco dei soggetti titolari di operazioni escluse dal finanziamento, con indicazione delle relative cause di esclusione
2. Con il medesimo Decreto si provvede altresì a:
 - concedere il finanziamento a favore dei beneficiari ammessi nei limiti delle risorse disponibili, subordinando la stipula dell'Atto di Adesione ed Obbligo all'acquisizione della documentazione di cui al successivo paragrafo 5.10;
 - assumere l'impegno di spesa per la copertura finanziaria dei contributi concessi.

5.9 Comunicazione ai richiedenti degli esiti della selezione e adempimenti conseguenti

1. La pubblicazione degli esiti della selezione sul sito istituzionale della Regione Calabria vale come notifica per i soggetti proponenti;
2. Il Soggetto Gestore comunicherà ai beneficiari delle operazioni selezionate gli esiti della procedura di selezione e la conseguente ammissione a finanziamento, richiedendo agli stessi l'invio della documentazione necessaria alla sottoscrizione dell'Atto di Adesione ed Obbligo entro 20 giorni.
3. Tutte le comunicazioni tra il Soggetto Gestore e il beneficiario avverranno esclusivamente via PEC.

5.10 Sottoscrizione dell'Atto di Adesione ed Obbligo

1. Il beneficiario, entro i termini di cui al precedente articolo 5.9, trasmette la eventuale documentazione richiesta per la sottoscrizione dell'Atto di Adesione ed Obbligo.
2. I soggetti ammessi alle agevolazioni dovranno sottoscrivere uno specifico Atto di Adesione ed Obbligo, che riporterà il Piano di Sviluppo Aziendale agevolato, i servizi e le spese ammesse a contributo, le attività e le relative spese eventualmente ritenute non ammissibili, l'ammontare

massimo delle agevolazioni, il termine entro cui realizzare il programma, le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposta la concessione del contributo e che impegnerà i Beneficiari a realizzare gli interventi secondo quanto indicato nella documentazione presentata, con le eventuali variazioni apportate in sede istruttoria, e a rispettare tutti gli obblighi previsti dal presente Avviso e dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria di riferimento.

3. In caso di mancata comunicazione entro i termini previsti il beneficiario perde il diritto al contributo e il Soggetto Gestore avvia le procedure di decadenza dal finanziamento, fatta salva l'ipotesi in cui il beneficiario, entro lo stesso termine di cui al precedente articolo 5.9 non richieda, esplicitandone le motivazioni, una proroga del termine medesimo. Tale proroga non potrà essere superiore a giorni 10, e può essere concessa solo una volta.
4. Il Soggetto Gestore verifica la documentazione prodotta dal beneficiario. La durata del processo di verifica della documentazione trasmessa dal beneficiario per la concessione del finanziamento sarà proporzionato alla complessità dell'operazione e non si protrarrà oltre 30 giorni dalla presentazione della stessa.
5. A seguito di positiva verifica dell'eventuale documentazione, il Settore procede all'invio dell'Atto di Adesione ed Obbligo al Beneficiario per la necessaria sottoscrizione.

5.11 Gestione delle economie

1. Le domande ammesse in graduatoria, ma sprovviste in tutto o in parte di copertura finanziaria, potranno essere finanziate con le economie verificatesi successivamente. Per il finanziamento e l'attuazione delle operazioni finanziate con le economie si applicheranno le pertinenti disposizioni del presente Avviso.

5.12 Modalità di erogazione del contributo finanziario

1. L'erogazione del contributo è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
2. L'erogazione delle agevolazioni avviene sulla base degli stati di avanzamento lavori (SAL) a richiesta delle imprese beneficiarie, in un numero massimo di tre erogazioni, di cui le prime due sino ad un massimo del 90% del contributo totale concesso e la terza a saldo finale, previa presentazione per ciascuna richiesta di erogazione di un corrispondente stato di avanzamento percentuale di spesa ammissibile.
3. La prima quota di contributo, sino ad un massimo del 40% del totale, potrà essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria di importo pari all'ammontare del contributo richiesto, maggiorato di un 3% a copertura degli eventuali interessi legali e spese di recupero, a favore della Regione Calabria. La garanzia fideiussoria potrà essere svincolata dalla Regione a seguito dell'approvazione della rendicontazione finale.
4. Nel caso di prima erogazione a titolo di anticipazione, la seconda erogazione intermedia potrà essere richiesta sino ad un massimo del 50% del contributo complessivo, previa presentazione di uno stato di avanzamento di spesa ammissibile pari ad almeno il 40% del costo del progetto.
5. In tal caso il rimanente stato di avanzamento della spesa, sino al costo totale del progetto

realizzato, dovrà essere presentato unitamente alla terza richiesta di erogazione a saldo.

5.13 Documentazione giustificativa a supporto della richiesta di erogazione

- 1 La domanda di erogazione delle agevolazioni (a titolo di anticipazione, per stato di avanzamento e a saldo) dovrà essere predisposta e presentata sulla base della modulistica che verrà messa a disposizione dell'Amministrazione regionale, ovvero dal Soggetto Gestore.
- 2 La documentazione da presentare per la richiesta di **anticipazione** è la seguente:
 - a) richiesta di anticipazione;
 - b) fideiussione, ai sensi di quanto all'Art. 5.14;
- 3 copia dell'iscrizione del beneficiario nei registri richiesti dalla normativa applicabile. La documentazione da presentare per l'erogazione di un'ulteriore quota pari al 50% del contributo concesso è la seguente:
 - a) richiesta di pagamento intermedio, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa
 - b) attestazione, ai sensi e con le modalità di cui al DPR 445/2000, con la quale il legale rappresentante del beneficiario dichiara che:
 - i) sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme UE applicabili, tra cui quelle riguardanti gli obblighi in materia di appalti, concorrenza, aiuti di Stato, informazione e pubblicità, tutela dell'ambiente e pari opportunità;
 - ii) sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge nazionale e regionale applicabili;
 - iii) la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità a rimborso comunitario;
 - iv) non sono stati ottenuti, né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura e su quali spese);
 - v) sono stati trasmessi alla Regione Calabria i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale e le informazioni relative alle varie fasi di realizzazione dell'intervento nelle modalità e nei tempi definiti dalla Regione stessa.
 - c) prospetto riepilogativo delle spese sostenute, articolato nelle voci del quadro economico definito all'atto della stipula dell'Atto di Adesione ed Obbligo ed allo stesso allegato;
 - d) copia delle fatture annullate con apposta la seguente apposta dicitura [inserire la dicitura: "Documento contabile finanziato a valere sul Progetto cofinanziato dal POR Calabria FESR-FSE2014-2020 – Azione 1.4.1"]
 - e) dichiarazione liberatoria in originale rilasciata su carta intestata, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, dal legale rappresentante del fornitore di beni e/o servizi, in relazione alle fatture emesse dallo stesso;
 - f) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese (copia assegni e/o ricevute dei bonifici, copia stralcio e/c bancario (o postale) da cui risultino gli addebiti dei pagamenti effettuati ai diversi fornitori);
1. La documentazione da presentare per la richiesta di **erogazione del residuo 10% a saldo**, presentata al più tardi entro 45 giorni dalla data di chiusura dell'intervento di cui all'Art. 3.3, è la

seguinte:

- a) richiesta di pagamento a saldo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa.
 - b) attestazione, ai sensi e con le modalità di cui al DPR 445/2000, con la quale il legale rappresentante del beneficiario dichiara che:
 - i) sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme UE applicabili, tra cui quelle riguardanti gli obblighi in materia di appalti, concorrenza, aiuti di Stato, informazione e pubblicità, tutela dell'ambiente e pari opportunità;
 - ii) sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge nazionale e regionale applicabili;
 - iii) la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità a rimborso comunitario;
 - iv) non sono stati ottenuti, né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura e su quali spese);
 - v) sono stati trasmessi alla Regione Calabria i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale e le informazioni relative alle varie fasi di realizzazione dell'intervento nelle modalità e nei tempi definiti dalla Regione stessa.
 - c) dichiarazioni del legale rappresentante del beneficiario aventi il seguente oggetto:
 - i) attestazione che si tratta della rendicontazione finale dell'Intervento;
 - ii) il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e dell'Azione prefissati;
 - iii) di essere consapevole che altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese del progetto e ad esso riconducibili, ma non riportate nella rendicontazione finale, non potranno essere oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo;
 - iv) attestazione relativa alla funzionalità dell'operazione.
 - d) relazione a firma di un tecnico abilitato indipendente riportante la descrizione dei beni e degli impianti acquisiti nell'ambito del Piano degli Investimenti Produttivi e la loro funzionalità all'investimento;
 - e) prospetto riepilogativo delle spese sostenute, articolato nelle voci del quadro economico definito all'atto della stipula dell'Atto di Adesione ed Obbligo ed allo stesso allegato;
 - f) copia delle fatture annullate con apposta la seguente apposita dicitura [inserire la dicitura: "Documento contabile finanziato a valere sul Progetto cofinanziato dal POR Calabria FESR FSE– Azione 1.1.4"];]
 - g) dichiarazione liberatoria in originale rilasciata su carta intestata, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, dal legale rappresentante del fornitore di beni e/o servizi, in relazione alle fatture emesse dallo stesso;
 - h) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese (copia assegni e/o ricevute dei bonifici, copia stralcio e/c bancario (o postale) da cui risultano gli addebiti dei pagamenti effettuati ai diversi fornitori);
2. Le spese corrispondenti all'importo dell'anticipazione devono essere effettivamente sostenute entro tre anni dall'anno in cui è stato versato l'anticipo e comunque entro il 31 dicembre 2023, se versato dopo il 31 dicembre 2020.

3. Le imprese beneficiarie dovranno inoltre comunicare all'Amministrazione regionale, all'atto della prima richiesta di erogazione, il conto corrente dedicato attraverso cui incassare le quote di contributo ed effettuare i pagamenti delle spese ammesse alle agevolazioni. I pagamenti non potranno essere regolati per contanti.
4. A conclusione dell'intervento, a seguito dell'accertamento da parte dell'Amministrazione regionale dell'ammissibilità e della congruità delle singole spese e sulla base dei risultati delle verifiche tecniche ed amministrativo contabili, si procede alla erogazione a saldo dell'agevolazione o all'eventuale recupero totale o parziale del contributo già erogato, maggiorato dei relativi interessi, calcolati al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento.

5.14 Garanzia a copertura dell'anticipazione

1. La concessione dell'anticipazione, di cui al comma 3 del precedente articolo, è subordinata alla presentazione contestuale di una garanzia fideiussoria che deve coprire capitale pari all'ammontare del contributo richiesto, oltre a eventuali interessi di mora, e spese della procedura di recupero, determinati forfettariamente nella misura del 3% del capitale.
2. La fidejussione deve avere durata pari ad almeno ventiquattro mesi dalla data di richiesta della prima anticipazione.
3. La garanzia fideiussoria potrà essere prestata da banche o assicurazioni che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii. (TUB), che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile.
4. La garanzia deve essere sottoscritta con firma autenticata, al fine di precostituire il titolo per il recupero coattivo da parte dell'ente garantito. La fideiussione deve essere intestata alla Regione Calabria.
5. La garanzia è valida a prescindere dall'eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del Beneficiario.
- 5 La garanzia deve prevedere espressamente:
 - a) l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta;
 - b) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - c) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, ovvero la durata della fideiussione deve essere correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento;
 - d) la previsione secondo cui il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto alla Regione Calabria, in deroga all'art. 1901 del codice civile;
 - e) il Foro di Catanzaro quale Foro competente in via esclusiva alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito;
 - f) l'escussione della polizza a tutela del credito regionale, nel caso di mancato rinnovo della stessa entro un termine antecedente la scadenza (1-2 mesi);
 - g) l'impegno del garante al rinnovo della garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione.

6. Obblighi del beneficiario, controlli e revoche

6.1. Obblighi del beneficiario

1. Il Beneficiario è obbligato a:

- a. sottoscrivere l'Atto di Adesione ed Obbligo accettandone tutte le condizioni previste.
- b. realizzare l'intervento secondo le modalità previste nel progetto approvato e, comunque, nella misura minima del 75% dell'investimento ammesso;
- c. realizzare l'intervento in conformità con tutte le norme, anche non espressamente richiamate, relative ai Fondi strutturali e di investimento europei (nel seguito Fondi SIE);
- d. realizzare l'intervento entro i termini previsti dal cronogramma del progetto approvato;
- e. rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento, che ai fini dell'ammissibilità devono essere sostenute¹³ nel periodo compreso tra la data di avvio dei lavori e il termine previsto per la conclusione del progetto, e quietanzate entro il termine per la presentazione della documentazione di cui all'Art. 5.13 comma 3;
- f. fornire le relazioni sull'avanzamento dell'attività progettuale nelle forme e secondo le modalità indicate nell'Atto di Adesione ed Obbligo di cui al punto 4.10;
- g. curare la conservazione degli elaborati tecnici, e della documentazione amministrativa e contabile dell'intervento, separata, o separabile mediante opportuna codifica, dagli altri atti amministrativi generali. L'archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto, e conservata per un periodo di dieci anni;
- h. fornire secondo le modalità e i tempi definiti dalla Regione Calabria, i dati e le informazioni relativi al monitoraggio finanziario, economico, fisico e procedurale, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di Fondi SIE;
- i. consentire le verifiche *in loco*, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie fino al 31/12/2026;
- j. garantire la capacità amministrativa e operativa della sua struttura organizzativa per la realizzazione dell'intervento;
- k. richiedere alla Regione Calabria l'autorizzazione preventiva per eventuali variazioni all'intervento, con le modalità prescritte nell'Atto di Adesione ed Obbligo;
- l. rispettare le prescrizioni contenute nel presente Avviso, nonché nelle istruzioni eventualmente emanate dalla Regione Calabria a tal fine;
- m. fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative dell'intervento comunque richieste dalla Regione Calabria e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al punto 2.4, entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
- n. garantire l'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- o. garantire il rispetto delle norme applicabili in materia di informazione e pubblicità del

¹³Le spese si intendono sostenute nel momento in cui è stata realizzata la corrispondente attività o fornito il relativo bene / servizio ed è stato emesso il corrispondente titolo di spesa (fattura o documento contabile equivalente)

finanziamento dell'intervento, secondo quanto in merito previsto al punto 2.2 dell'Allegato XII del regolamento 1303/2013¹⁴, nonché da quanto alle disposizioni del Capo II del Regolamento di Esecuzione (UE) 821/2014 (artt. 3, 4 e 5);

- p. rispettare le disposizioni di cui al comma 4 lettera b) dell'art. 125 del Regolamento (UE) 1303/2013 (contabilità separata o separabile mediante opportuna codifica) nella gestione delle somme trasferite dalla Regione Calabria a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del Programma;
- q. applicare e rispettare le norme in materia di contrasto al lavoro non regolare;
- r. rispettare le disposizioni in materia di cumulo, di cui al punto 3.6;
- s. mantenere, per tutto il Periodo di completamento e fino all'istanza di erogazione a saldo, i requisiti per l'accesso al Contributo di cui al punto 2.2;
- t. rispettare il vincolo di stabilità dell'operazione di cui all'Art. 71 del Reg. 1303/2013;
- u. rispettare l'obbligo del mantenimento in esercizio delle strutture realizzate per almeno 3anni, decorrenti dalla data di rilascio del provvedimento comunale di autorizzazione al funzionamento alle finalità del progetto, ovvero dalla data di entrata in funzione dell'investimento, per le strutture già autorizzate al funzionamento.
- v. impegnarsi, nel caso di convenzionamenti con il sistema pubblico dell'offerta, a stipulare convenzioni che determinino tariffe per il destinatario finale pari al costo/utente al netto degli ammortamenti relativi agli attivi materiali e immateriali del piano di investimento oggetto dell'agevolazione.

6.2. Controlli

1. La Regione Calabria (o altro Soggetto incaricato) effettua controlli, sia in itinere che successivamente al completamento del Piano di sviluppo, anche presso la sede dell'impresa beneficiaria e/o il sito

14

Il testo del punto citato così recita: "2.2. **Responsabilità dei beneficiari.** Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il sostegno dei fondi all'operazione riportando:

- a. l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell'atto di attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4, insieme a un riferimento all'Unione;
 - b. un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.
 - c. Nel caso di un'informazione o una misura di comunicazione collegata a un'operazione o a diverse operazioni cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.
1. Durante l'**attuazione** di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:
 - a. fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - b. collocando, per le operazioni che non rientrano nell'ambito dei punti 4 e 5, almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio.
 2. Per le **operazioni sostenute dal FSE, e in casi appropriati per le operazioni sostenute dal FESR** o dal Fondo di coesione, il beneficiario si assicura che i partecipanti siano stati informati in merito a tale finanziamento. Qualsiasi documento, relativo all'attuazione di un'operazione usata per il pubblico oppure per i partecipanti, compresi certificati di frequenza o altro, contiene una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato finanziato dal fondo o dai fondi.
 3. Durante l'**esecuzione** di un'operazione sostenuta dal FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario espone, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per i quali il sostegno pubblico complessivo supera 500.000 Euro.
 4. **Entro tre mesi dal completamento** di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:
 - a. il sostegno pubblico complessivo per l'operazione supera 500 000 EUR;
 - b. l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.

La targa o cartellone indica il nome e l'obiettivo principale dell'operazione. Esso è preparato conformemente alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4."

dove viene realizzato il piano. Lo scopo è quello di verificare lo stato di avanzamento fisico e finanziario del piano di sviluppo aziendale, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria, nonché il rispetto delle prescrizioni previste in capo al soggetto beneficiario anche successivamente all'ultimazione del Piano di sviluppo.

2. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'intervento.
3. La Regione Calabria rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'intervento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Beneficiario.
4. Il Beneficiario deve conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'intervento, , ivi compresi tutti i giustificativi di spesa annullati, così come indicato al par. 5.13, nonché a consentire le verifiche *in loco*, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e UE fino al 31/12/2026;
5. In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline UE, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, la Regione Calabria procederà alla revoca del Contributo e al recupero delle eventuali somme già erogate.

6.3. Variazioni all'operazione finanziata

1. Nel corso dell'attuazione il Beneficiario può presentare una o più richieste di variazione dell'Intervento; tutte le istanze di variazione sono inoltrate prima del verificarsi della modifica.
2. Il Settore di pertinenza del Dipartimento Regionale competente valuterà le variazioni richieste e verificherà che non mutino sostanzialmente il progetto approvato e valutato in graduatoria; in caso di positiva valutazione, provvederà alla comunicazione via PEC della loro approvazione.
3. Nel caso in cui la variazione di cui si tratta comprenda o riguardi il termine ultimo per la realizzazione dell'intervento, l'Amministrazione Regionale può concedere una proroga della durata massima di 3 mesi. In questo specifico caso, l'istanza motivata del beneficiario è da presentarsi al più tardi 30 giorni prima della scadenza del termine previsto per la realizzazione dell'intervento, come da Atto di Adesione ed Obbligo di cui al par. 5.10. Di tale possibilità di proroga del termine di realizzazione dell'intervento il beneficiario potrà avvalersene una sola volta.
4. Resta inteso che in caso di variazioni approvate l'ammissibilità dei relativi costi non potrà avere decorrenza antecedente alla data di ricevimento da parte della Regione della relativa richiesta. Resta, altresì, inteso che in caso di assenza di preventiva richiesta di variazione da parte del Beneficiario, o di mancata approvazione di tali modifiche da parte della Regione, la Regione medesima potrà decidere la revoca del Contributo.
5. Nel caso di variazione dei fornitori nel Piano dei servizi reali o nel Piano di Innovazione il Soggetto beneficiario deve produrre una motivata richiesta all'Amministrazione Regionale, allegando tutta la documentazione richiesta dal Bando (ad esempio la documentazione richiesta dall'art. 4.10, lettere f, g, h relativa ai fornitori).
6. Limitatamente a variazioni che riguardino una rimodulazione della spesa tra le varie categorie di costo, anche appartenenti a differenti piani, entro un limite del 5% della spesa totale ammessa , il

Soggetto beneficiario può procedere autonomamente, restando pertanto in capo allo stesso soggetto il rischio derivante ad effettuare delle variazioni del Piano di sviluppo aziendale;

7. Le variazioni di cui al comma precedente dovranno essere comunque comunicate all'Amministrazione Regionale che, in sede di collaudo, provvederà ad effettuare le necessarie verifiche amministrativo-contabili e tecniche volte ad accertarne l'ammissibilità e, in caso di esito negativo di detti accertamenti, procederà alla revoca parziale o totale delle agevolazioni concesse in via provvisoria.

6.4. Cause di decadenza

1. Il Beneficiario decade dal beneficio del Contributo assegnato, con conseguente revoca dello stesso contributo, nei seguenti casi:
 - a. contributo concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni rese false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
 - b. mancanza o perdita sopravvenuta anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità richiesti a pena di decadenza dall'Avviso al momento della presentazione della domanda;
 - c. esito negativo delle verifiche di cui al par. 5.10.

6.5. Revoca del contributo

1. Sono motivi di revoca totale del Contributo:
 - a) Il non aver avviato l'intervento entro un mese dalla data di sottoscrizione dell'Atto di Adesione e Obbligo
 - b) la perdita dei requisiti di ammissione durante l'attuazione dell'intervento e di rendicontazione finale delle spese sostenute;
 - c) l'inerzia, intesa come mancata realizzazione dell'intervento, e/o realizzazione difforme da quella autorizzata e/o realizzazione parziale, fatto salvo il caso di cui alla seguente lettera d);
 - d) la mancata realizzazione di almeno il 75% dell'intervento ammesso a Contributo nei tempi di realizzazione previsti dall'Atto di Adesione ed Obbligo. La percentuale di realizzazione è determinata facendo riferimento ai costi dell'intervento effettivamente rendicontati, in rapporto a quelli previsti dal piano finanziario approvato;
 - e) l'assoggettamento a procedure di fallimento o altra procedura concorsuale (concordato preventivo, concordato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria), qualora la procedura sia stata accertata per effetto del comportamento fraudolento del Beneficiario;
 - f) la violazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento, in materia di Fondi SIE, incluse le disposizioni in materia di pubblicità;
 - g) l'accertata violazione, in via definitiva, da parte degli organismi competenti, degli obblighi applicabili in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, di rispetto dei contratti collettivi di lavoro e in materia previdenziale ed assicurativa;
 - h) la violazione degli obblighi relativi alla stabilità dell'operazione ex Art. 71 del Reg. 1303/2013 per i successivi 5 anni dal pagamento finale al beneficiario ovvero nel caso di i) cessazione o

rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma, oppure di ii) modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;

- i) l'accertata causa di decadenza, per indebita percezione del Contributo per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta – comunque imputabili al Beneficiario e non sanabili;
 - j) l'accertata indebita percezione del Contributo con provvedimento definitivo (dolo o colpa grave);
 - k) gli altri casi previsti dall'Atto di Adesione ed Obbligo, nonché dalle norme vigenti;
2. Le agevolazioni vengono inoltre revocate parzialmente o totalmente:
- a. qualora per i beni del medesimo programma oggetto della concessione siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche.
 - b. qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali;
 - c. qualora le attività svolte non siano conformi a quelle del programma approvato e non siano stati del tutto o in parte raggiunti gli obiettivi prefissati.
3. Infine le agevolazioni vengono revocate totalmente qualora, a seguito di accertamento finale, risulti che il punteggio globale ottenuto dall'applicazione dei criteri di valutazione per l'ammissione alle agevolazioni abbia subito una diminuzione tale da determinare un punteggio complessivo al di sotto della soglia minima stabilita per l'ammissibilità.
4. Il Decreto di revoca costituisce in capo alla Regione Calabria, il diritto ad esigere immediato recupero, totale o parziale, del Contributo concesso e dispone il recupero delle eventuali somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate di un interesse pari al tasso previsto dal presente Avviso, calcolato dal momento dell'erogazione.
5. Dopo aver acquisito agli atti, fatti o circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, l'Amministrazione Regionale, in attuazione degli artt. 7 ed 8 della legge n. 241/90 e s.m.i., comunica agli interessati l'avvio della procedura di contestazione (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
6. Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio della procedura di contestazione, gli interessati possono presentare all'Amministrazione Regionale, scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante posta elettronica certificata.
7. L'Amministrazione Regionale esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.
8. L'Amministrazione Regionale, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato alla contestazione, adotta il provvedimento di archiviazione dandone comunicazione al beneficiario.
9. Al contrario, qualora l'Amministrazione Regionale ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio della suddetta procedura, procede alla predisposizione e l'emissione del provvedimento di revoca e al relativo recupero delle somme. Nel caso in cui il soggetto destinatario abbia presentato

la garanzia fideiussoria per la prima richiesta di erogazione del contributo, al fine del recupero delle somme si procede in primo luogo mediante escussione della polizza fideiussoria presentata.

6.6. Rinuncia al contributo

1. I beneficiari possono rinunciare al contributo concesso inviando una comunicazione al Settore di riferimento del Dipartimento competente.

7. Disposizioni finali

7.1. Informazione, pubblicità e comunicazione dei risultati

1. Il Beneficiario è obbligato al rispetto delle norme applicabili in materia di informazione e pubblicità del finanziamento dell'intervento, secondo quanto in merito previsto al punto 2.2 dell'Allegato XII del regolamento 1303/2013, nonché da quanto alle disposizioni del Capo II del Regolamento di Esecuzione (UE) 821/2014
2. Per ciascun intervento che usufruisca del contributo previsto dal presente Avviso, il beneficiario è tenuto ad informare i terzi in modo chiaro che l'operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nell'ambito del POR Calabria 2014/2020 e che l'intervento viene realizzato con il concorso di risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), dello Stato italiano e della Regione Calabria. In particolare, in applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013, i soggetti beneficiari delle risorse del presente Avviso dovranno obbligatoriamente riportare, su qualsiasi documento, sito web, comunicazione (a valenza esterna) riguardante il progetto finanziato, una indicazione da cui risulti che l'operazione è finanziata nell'ambito del POR FESR 2014/2020 della Regione Calabria con il concorso di risorse comunitarie del FESR, dello Stato italiano e della Regione Calabria.
3. Dei risultati delle attività realizzate sul presente Avviso verrà data pubblicità nei modi concordati con la Regione Calabria, compatibilmente con eventuali vincoli di diritto che possano insorgere in particolare nell'interazione con conoscenze e know-how specifici di enti e imprese coinvolte.

7.2. Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai Soggetti Beneficiari all'Amministrazione nell'ambito del presente Avviso saranno oggetto di trattamento esclusivamente per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione all'Avviso e per tutte le conseguenti attività. I dati personali saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.
2. L'Amministrazione Regionale tratterà le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al fine di gestire il rapporto contrattuale ed ogni altra attività strumentale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
3. Per il perseguimento delle predette finalità, l'Amministrazione Regionale raccoglie i dati personali dei partecipanti in archivi informatici e cartacei e li elabora secondo le modalità necessarie.

4. I predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all'esterno. Tutte le informazioni suddette potranno essere utilizzate da dipendenti dell'Amministrazione e del Soggetto Gestore, che rivestono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alle finalità del trattamento.
5. L'Amministrazione Regionale potrà inoltre comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche Autorità, all'Amministrazione finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per l'adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiranno in qualità di distinti "Titolari" delle operazioni di trattamento.
6. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dell'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'inammissibilità o l'esclusione del proponente all'Avviso.
7. L'art. 7 del D.Lgs. 196/03 riconosce al titolare dei dati l'esercizio di alcuni diritti, tra cui: - il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza dei suoi dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; - il diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, delle finalità e modalità su cui si basa il trattamento, nonché della logica applicata; - il diritto di ottenere l'indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili; - il diritto di avere conoscenza dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; - il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; - il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica o, se vi interesse, l'integrazione dei dati e il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.
8. Titolare del trattamento l'Amministrazione:
*Regione Calabria Dipartimento 2 – Presidenza -
Settore 3 – Ricerca scientifica e Innovazione tecnologica Cittadella regionale
Viale Europa – Località Germaneto 88100 Catanzaro*
9. Per l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/03, il titolare dei dati potrà rivolgersi in ogni momento al Titolare del trattamento per avere piena chiarezza sulle operazioni effettuate sui dati riferiti.

7.3. Responsabile del procedimento

1. In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue: il Responsabile Unico del Procedimento è _____, Funzionario del Settore 3 Ricerca scientifica e Innovazione tecnologica, tel. 0961. _____ email: _____@regione.calabria.it;
2. Il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento.
3. Gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso: Regione Calabria Dipartimento 2 - Presidenza Settore 3 – Ricerca scientifica e Innovazione tecnologica 22 Cittadella Regionale Viale Europa - Località Germaneto Catanzaro 88100
4. Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni o entro 60 giorni dalla notifica della stessa o comunque dalla conoscenza del suo contenuto.



UNIONE EUROPEA

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

7.4. Forme di tutela giurisdizionale

1. Avverso l'avviso e i provvedimenti attuativi, relativi al procedimento di concessione del contributo i soggetti interessati potranno presentari ricorso amministrativo al TAR Calabria, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione dal procedimento di selezione o, comunque, dalla conoscenza del provvedimento lesivo.

7.5. Informazioni e contatti

1. Tutte le informazioni concernenti il presente Avviso Pubblico e gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo possono essere richieste a:

Regione Calabria

Dipartimento 2 - Presidenza

Settore 3 – Ricerca scientifica e Innovazione tecnologica

Cittadella regionale Viale Europa - Località Germaneto

Catanzaro 88100

Per facilitare le attività di comunicazione ed informazione sul presente avviso l'Amministrazione Regionale potrà mettere a disposizione dei soggetti richiedenti il sistema URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) del soggetto gestore.

7.6. Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA